



COMUNE DI PARZANICA
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”.

L'anno **duemilaventuno** addì **quattro** del mese di **agosto** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	Presente	Assente
<i>Cristinelli Battista</i>	X	
<i>Danesi Vincenzo</i>	X	
<i>Danesi Mauro</i>	X	
<i>Danesi Simona</i>		X
<i>Danesi Nicholas</i>	X	
<i>Franini Davide</i>	X	
<i>Danesi Paolo</i>		X
<i>Pellegrino Leone Maurizio</i>	X	
<i>Danesi Corrado</i>	X	
<i>Bonomelli Laura</i>	X	
<i>Danesi Pasino Olindo</i>	X	

Presenti n. 9 Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **Dott. Nunzio Pantò**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Battista Cristinelli, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **2**) dell'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazione n. 20 del 29.05.2021 il Consiglio Comunale ha il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 dispone che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", sono state assegnate all'Autorità di Regolazioni per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- la disposizione, di cui al punto che precedente, espressamente attribuisce all' Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - a) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
 - b) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
 - c) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- in ossequio al suddetto dettato normativo, l'ARERA con propria deliberazione 31 ottobre 2019 n.443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) omogeneo e valido su tutto il territorio nazionale;
- il predetto metodo tariffario richiama espressamente le tabelle di cui all'allegato 1 del DPR 27 aprile 1999 n.158 ivi compresa la classificazione delle c.d. utenze non domestiche.

PREMESSO, altresì, che:

- l'art. 1, comma 792 della predetta Legge 27 dicembre 2019 n. 160 potenzia le attività di riscossione relative agli atti di accertamento emessi;
- il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*", in G.U. Serie Generale n. 226 del 11-09-2020 (c.d. decreto sull'economia circolare), ha apportato modifiche

- al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'Ambiente, prevedendo nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti;
- le modifiche apportate al Testo unico ambientale dal d.lgs. n. 116 del 2020, determinano cambiamenti rilevanti, sia relativamente alla eliminazione della potestà di assimilazione da parte dei Comuni – con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti – sia in termini di sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superficie (attività industriali, artigianali e agricole);
 - in particolare, per quanto di maggiore interesse, il citato D. Lgs. n. 116/2020,
 - a) modificando gli artt. 183 e 184 TUA, fornisce una nuova definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, al contempo eliminando il concetto di assimilazione;
 - b) ha individuato le utenze non domestiche i cui rifiuti possono essere considerati urbani, mediante il combinato disposto di cui agli Allegati L-quater ed L-quinqies al D. Lgs. n. 152/2006;
 - c) modificando l'art. 238 del d. Lgs. 152/2006, ha concesso alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di poter ricorrere al libero mercato per il recupero di tali rifiuti, godendo della esenzione dal pagamento della quota variabile del tributo.

CONSIDERATO tuttavia che:

- il quadro normativo delineato dal d. lgs. n. 116/2020 non appare sempre lineare e di facile ricostruzione.
- Il tentativo di migliorare le modifiche, apportate dal d.lgs. n. 116 del 2020, con la circolare del Ministero della Transizione ecologica (MITE) del 12 aprile 2021 non ha risolto, se non in minima parte, le criticità determinate nel nuovo assetto normativo, che in diverse parti non risulta essere coordinato né con il quadro tributario oggi vigente – che in forza del suo carattere di specialità avrebbe necessitato di maggiore puntualità – né con le nuove prescrizioni dettate dall'ARERA in tema di determinazione dei costi del servizio dei rifiuti urbani.
- L'intervento modificativo della previgente normativa determinato dal d.lgs. n. 116 del 2020, in recepimento della legge comunitaria, sembra infatti non considerare il meccanismo recato dal nuovo metodo tariffario (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 emanata da ARERA, metodo che si basa sui costi efficienti del biennio precedente a quello di riferimento.
- Le modifiche apportate al d. Lgs. n. 152/2006 ad opera del d. Lgs. 116/2020 non sembrano, allo stato, adeguatamente raccordate alla disciplina della TARI, contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 ss.mm.ii., non interessata da alcuna modifica legislativa da parte del citato decreto sulla economia circolare.
- Il mancato coordinamento tra le disposizioni normative della L. n. 147/2013 riguardante la TARI e il D.Lgs. n. 152/2006, Testo Unico Ambientale, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 che ha recepito la disciplina unionale in tema di rifiuti, comporta numerosi dubbi che riguardano gli aspetti organizzativi del servizio, con ripercussioni anche sugli aspetti tariffari.
- Assume particolare rilevanza la questione riguardante la tassabilità delle aree di produzione delle attività industriali, alla luce delle definizioni di rifiuto urbano e speciale di cui agli artt. 183 e 184 Testo Unico Ambientale, così come modificati dal d. Lgs. n. 116/2020; difatti, mentre l'art. 183 TUA, mediante il richiamo agli Allegati L-quater e L-quinqies al d. Lgs. 152/2006, sembra escludere dalla lista di attività suscettibili di produrre rifiuti urbani le aree di produzione industriale (con conseguente esclusione della loro tassabilità a fini TARI), l'art. 184, co. 3, lett. c), TUA, chiarisce che si considerano speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali "*se diversi da quelli urbani*", così ammettendo che anche tali tipologie di attività siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- medesima rilevanza assume l'applicazione dell'art. 238, co. 10, TUA, che, così come modificato dal d. Lgs. n. 116/2020, ha fatto venire meno il regime di privativa comunale, stabilendo: "*Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-*

ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale."

DATO ATTO che il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006, comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo.

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022".

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione della componente TARI della I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 05.09.2014.

RITENUTO di dover adeguare la regolamentazione comunale alle novità normative intervenute nell'anno 2020 ed, in particolare, alle Deliberazioni adottate da ARERA e al d. Lgs. n. 116/2020.

VISTE le note e la documentazione pubblicate al riguardo da IFEL e valutato di condividere lo schema di regolamento TARI di recepimento del d.lgs 116/2020 proposto.

VISTO il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO per quanto sopra, in considerazione delle ragioni esposte, di procedere all'approvazione del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" che si allega al presente atto, nel rispetto del complessivo quadro normativo vigente in materia, al fine di evitare disparità di trattamento tra gli operatori economici e scongiurare squilibri della gestione

finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché allo scopo di organizzare adeguatamente il servizio di raccolta dei rifiuti.

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma I, lettera b, numero 7, del decreto legislativo n. 267/2000, nostro prot. n. 6408 del 20.07.2021.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

VISTA la seguente votazione, espressa nei modi e termini di legge:

- voti favorevoli n. 5
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 4 (Danesi Vincenzo, Danesi Corrado, Bonomelli Laura e Danesi Pasino Olindo)

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;
2. di approvare il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", composto da n. 36 articoli, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Regolamento di che trattasi ha efficacia a decorrere dal 01.01.2021 e che e pertanto dal 01.01.2021 viene abrogato il previgente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 05.09.2014;
4. di trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario il presente atto per la relativa pubblicazione su Portale del federalismo fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui all'articolo 52, co. 2, del d. lgs. n. 446/1997 e all'art. 13, co. 13 bis e 15, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, secondo le precisazioni riportate nella Circolare del MEF prot. 4033/2014.
5. di pubblicare il regolamento nell'apposita Sezione dedicata del portale istituzionale del Comune.
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è Rag. Gianpietro Maffi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti resi in forma palese:

- voti favorevoli n. 5
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 4 (Danesi Vincenzo, Danesi Corrado, Bonomelli Laura e Danesi Pasino Olindo)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI PARZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO**

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, **in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.**

Parzanica, 29.07.2021

Il Responsabile Servizio

Rag. Gianpietro Maffi

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, **in ordine alla regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE.**

Parzanica, 29.07.2021

Il Responsabile Servizio

Rag. Gianpietro Maffi

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Battista Cristinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Parzanica, 23.08.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000.

Parzanica, 23.08.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate)